

### REPUBBLICA ITALIANA

# Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

### Il Presidente

ha pronunciato il presente

## **DECRETO**

sul ricorso R.G. r	ı. 9224 del 2016	o, proposto da	 
			, rappresentat

difesi dagli avvocati rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Pesce C.F. PSCVCN72E28I233H, Giuseppe Izzo C.F. ZZIGPP81M24D843R, Antimo Buonamano C.F. BNMNTM82E24D708U, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mario Brancaleoni, in Roma, piazzale Clodio, n. 14;

#### contro

- -Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro protempore, non costituito in giudizio;
- -Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;
- -Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;
- -Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;
- -Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;
- -Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;
- -Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;
- Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;
- Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;
- Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;
- Ufficio Scolastico Provinciale di Latina, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;
- Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;
- Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, in persona del Dirigente pro-tempore, non

costituito in giudizio;

- Ufficio Scolastico Provinciale di Parma, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;
- Ufficio Scolastico Provinciale di Ravenna, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;
- Ufficio Scolastico Provinciale di Varese, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;
- Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Giuseppe Leone, Luigia Loffredo non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del D.M. 22 giugno 2016 n. 495 nella parte in cui, nel disporre le operazioni annuali di integrazione e aggiornamento delle GaE, non ha consentito ai ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

1.Preso atto, in via preliminare, dell'orientamento formatosi in relazione alla sussistenza della giurisdizione amministrativa (*ult*.: Cons. Stato, Sez. IV 9.3.2016 n.953);

Rilevato che la presente fattispecie è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dalle sentenze Cons. Stato, Sez.VI, n.1973/2015 e n. 4235/2015, con riferimento alla questione inerente i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, che, al momento della "chiusurd" delle graduatorie permanenti, erano già in possesso di titolo abilitante;

Vista l'Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P., secondo cui non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione VI°, nelle sentenze citate nella Ordinanza di rimessione (*cfr.*:sentenza n.1973 del 2015) e in

numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE;

Ravvisata la sussistenza del prescritto "periculum in mord", in quanto la decisione collegiale alla prossima camera di consiglio estiva del 14.9.2016 - utile per consentire il rispetto dei termini a difesa della controparte, ai sensi dell'art.55, comma 5° cpa- potrebbe giungere non tempestivamente;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare di misure monocratiche, finalizzata all'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE, in attesa della definizione, da parte dell'Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016;

2. Ritenuto altresì, per ragioni di*concentrazione* e di *economicità* del giudizio, discendenti anche dall'art.1 cpa, che, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito *web*dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti- di copia integrale del ricorso nonché del presente Decreto, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

Ritenuto, altresì, che il deposito in segreteria della prova del compimento del prescritto adempimento dovrà aver luogo al più presto possibile, nel rispetto dei termini di difesa previsti per i controinteressati, ai sensi dell'art. 55, comma 5°, cpa;

## P.Q.M.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 1)accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE, ferma ed impregiudicata ogni decisione collegiale, anche in sede cautelare;

2)autorizza ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, la notifica del ricorso e del presente decreto per pubblici proclami, - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriali competenti- nei sensi e nei modi di cui in parte motiva.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14.9.2016.

Onera la parte ricorrente della notificazione del presente atto presso la sede reale dell'Amministrazione intimata.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 13 agosto 2016.

Il Presidente Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO